

PIETRO MASPES

ingegnere

Via Alessi n° 12 23100 SONDRIO

☎ 0342 515 388 - fax 0342 571 037 e-mail: info@studiomaspes.it



COMUNE DI ARDENNO (SO)

Individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

E2 - Relazione Tecnica



In adeguamento a quanto disposto dalla L.R. 11 maggio 2001 n° 11 “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”

SOMMARIO

SOMMARIO	2
Relazione.	3
Riferimenti Normativi.....	5
Allegato A	6

Relazione.

Nell'attuale situazione di rapido sviluppo tecnologico sono maturate già a livello europeo le normative finalizzate a favorire e regolare le reti di telecomunicazioni e nel contempo a impedire l'instaurarsi di condizioni di monopolio.

Altra preoccupazione di rilievo, come si deduce dalla normativa nazionale e regionale, attengono alla necessità di tutelare la salute dei cittadini, secondo il principio della massima cautela, vista anche le sensibilità sempre più rilevante che tali tematiche assumono presso la popolazione.

Non ultima poi l'esigenza di tutelare ambiente e paesaggio, soprattutto in situazioni molto particolari in cui, come nel caso di Ardenno, il territorio comunale risulta in larga parte ricompreso in zone a vincolo ambientale.

Da qui sorge l'esigenza di predisporre uno specifico regolamento comunale atto a indirizzare la realizzazione di tali impianti nel rispetto delle tematiche sinteticamente sopra esposte.

I principi a cui si ispira sono pertanto i seguenti:

- della precauzione, definito per affrontare le problematiche ambientali e introdotto per la prima volta nella Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, inserito nel Trattato istitutivo dell'Unione Europea, ripreso nel Trattato di Amsterdam e nella Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000. Trova la sua applicazione in tutte quelle specifiche circostanze e attività in cui le prove scientifiche sono insufficienti o non conclusive ed incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che ne possano derivare effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana;

- del rispetto e conservazione dell'ambiente. La Costituzione promuove e tutela la conservazione dell'ambiente: il Comune attua questo principio pianificando la localizzazione di impianti non esenti da potenziali rischi di inquinamento, ove possibile, all'interno di ambiti inedificabili, ovvero già vincolati da fasce di rispetto di inedificabilità. Gli ambiti inedificabili come sopra individuati devono essere tali da non comportare compromissione agli ambienti paesaggisticamente protetti e soggetti a tutela;
- del contenimento degli impianti da dislocare sul territorio: il Comune programma la localizzazione degli impianti in modo tale da garantire il corretto dimensionamento rispetto alle esigenze della collettività riducendo al minimo l'impatto sul territorio e tutelando i valori paesaggistici, architettonici e monumentali;
- della garanzia di partecipazione dei diversi operatori: il Comune promuove forme di partecipazione diffuse a più operatori interessati all'installazione di impianti.

L'individuazione delle zone territoriali in cui è possibile l'installazione dei diversi tipi di antenna è stata effettuata tenendo conto delle definizioni di cui all'Allegato A della D.G.R. VII/7351 del 11 dicembre 2001; il divieto assoluto di installazione riguarda le porzioni di territorio all'interno del confine di proprietà di asili, scuole, case di cura e residenze per anziani, considerate degne di particolare protezione.

Particolare attenzione è stata posta alle problematiche di inserimento paesaggistico ambientale dei manufatti imponendo le seguenti precauzioni:

- divieto di installazione nei pressi di edifici vincolati
- norme specifiche per la realizzazione dei basamenti e delle antenne per ridurre l'impatto visivo

Ing. Pietro Maspes

Riferimenti Normativi

- DM 10 settembre 1998, n° 381 - *"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana"*
- L. 22 febbraio 2001, n° 36 - *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*
- LR 11 maggio 2001, n° 11 (Regione Lombardia) - *"Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"*
- D.G.R 11 dicembre 2001 n° VII/7351 (Regione Lombardia) - *"Criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi"*
- Regolamento Regionale 19 novembre 2001, n° 6 - *"Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 14, all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 12 e all'art. 10, comma 9, della L.R. 11 maggio 2001, n° 11"*
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 - *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*
- Norma tecnica CEI 211-6 - *"Esposizione umana ai campi elettromagnetici - Bassa frequenza (0 -10 kHz)"*
- Norma tecnica CEI 211-7 - *"Esposizione umana ai campi elettromagnetici - Alta frequenza (10 kHz - 300 GHz)"*

Allegato A

- RR allegati 1-8 al RR 19 novembre 2001, n° 6 contenente i moduli per comunicazioni e dichiarazioni all'indirizzo di ARPA e Comune.